*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 140° — Numero 144**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 22 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**



**TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 giugno 1999, n. **186.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1999, N. 110

*All'articolo 1:*

*al comma 1, sono premesse le seguenti parole:* « Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo »; *dopo le parole:* « contingente di 800 militari » *sono inserite le seguenti:* « e, a decorrere dal 1° giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari »;

*al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « di supporto alla pace nel territorio albanese ».

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

« *4*-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:

*a)* i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

*b)* ai soggetti di cui alla lettera *a)* si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:

1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera *a)* ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera *a)*, non compete alcun premio di congedamento;

2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di

proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato.

4-ter. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-*bis* sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. È altresì possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.

4-quater. Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale già trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilità di transito nei volontari in ferma breve ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole:* « a cedere in uso mezzi » *sono inserite le seguenti:* « per necessità civili ».

*Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 6-*bis*. — *1.* Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto di asilo, e non oltre il 31 dicembre 1999, anche allo scopo di far fronte all'aumento delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato conseguente all'eccezionale afflusso di profughi provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, sono costituite nelle province ove siano state presentate il maggior numero di richieste e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, due ulteriori sezioni della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

*2.* Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 è attribuito, per ciascuna seduta, un gettone di presenza la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su

proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non appartenenti a pubbliche amministrazioni spettano il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la qualifica di dirigente. Analogamente si provvede per il personale di supporto della Commissione che, ove esterno alle pubbliche amministrazioni, beneficia del trattamento economico non inferiore a quello previsto per la sesta qualifica funzionale.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6-*ter*. — *1.* Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini stranieri, provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse del Fondo ivi richiamato ».

*All'articolo 7, comma 1, le parole:* « valutato in lire 57.650 milioni fino al 31 dicembre 1999 » *sono sostituite dalle seguenti:* « valutato in lire 156.641 milioni fino al 31 dicembre 1999 ».

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 3978):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro della difesa (SCOGNAMIGLIO) e dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 23 aprile 1999.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 23 aprile con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 aprile 1999.

Esaminato dalla 4ª commissione il 4, 5 e 12 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 20 maggio 1999 (atto n. 3978/A - relatore sen. NIEDDU).

Esaminato in aula il 25 maggio 1999 e approvato il 26 maggio 1999.

*Camera dei deputati* (atto n. 6079):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 28 maggio 1999 con pareri delle commissioni I, II, III, V, XI e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla IV commissione l'1 e 2 giugno 1999.

Esaminato in aula il 3 giugno 1999 e approvato il 16 giugno 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

**99G0274**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 maggio 1999, n. **187.**

**Regolamento recante norme per la disciplina relativa al limite di età per l'accesso al profilo di ispettore antincendi dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, che stabilisce, tra i requisiti per l'accesso al profilo di ispettore in prova, un'età non superiore agli anni trenta, elevabile fino a trentacinque in base alle disposizioni di legge;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'articolo 3, comma 6, il quale stabilisce che «la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 492, sez. I del 15 luglio 1998 relativo al quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito all'applicazione del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997;

Vista la circolare n. 9 del 26 agosto 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica concernente «legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici»;

Ritenuto necessario fissare un limite massimo di età per l'accesso al profilo di ispettore antincendi in considerazione della peculiare natura del servizio e dei requisiti psico-fisici stabiliti dal decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il limite massimo di età, è fissato in anni trentacinque con esclusione di qualsiasi elevazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 maggio 1999

*Il Ministro:* RUSSO JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
*Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1999*
*Registro n. 2 Interno, foglio n. 198*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251 (Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi) è il seguente:

«Art. 1. — L'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è sostituito dal seguente:

"L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di laurea in ingegneria conseguita in una università italiana;

età che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

avere assolto gli obblighi di leva;

statura non inferiore a metri 1,65;

piena incondizionata idoneità fisica.

All'accertamento della idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una commissione medica, composta dall'Ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da nominarsi dal Ministro.

Il giudizio della commissione medica è definitivo.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il corso.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª e 2ª classe, esercita la funzione di segretario"».

— Il testo dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente:

«Art. 3 (*Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi*). — *1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.*

2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".

3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.

8. Alla lettera *e)*, del primo comma, dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".

9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione».

— La circolare n. 9 del 26 agosto 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, concernente "Legge 15 marzo 1997, n. 127, art. 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 3 settembre 1998.

— Il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, reca: «Regolamento concernente i requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri,

possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

**99G0258**

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 aprile 1999, n. **188.**

**Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale dispone che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, che, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, definisce i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle Forze armate;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, nella parte in cui disciplina il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Forze armate;

Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo, rispettivamente, delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che, in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, definisce, tra l'altro, le modalità per il reclutamento dei volontari in ferma breve;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, relativo al riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri il quale, per effetto del rinvio operato dall'articolo 33, comma 2, lettera *g),* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, disciplina anche il reclutamento del personale delle bande musicali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Considerata la necessità di garantire l'immissione in ruolo, nei gradi iniziali, di personale militare in giovane età in relazione alla natura del servizio prestato, che richiede elevate condizioni di efficienza psico-fisica per l'espletamento delle attività addestrative ed operative, nonché alla particolare configurazione ordinativa delle Forze armate fondata sui principi della pienezza degli organici e dell'avanzamento normalizzato, per la quale è indispensabile garantire l'alimentazione costante in ogni grado e ruolo attraverso la regolare progressione in carriera, fino ai gradi vertice;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 789 del 29 marzo 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini della partecipazione ai seguenti concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate si applicano, in deroga a quanto stabilito dalla norma di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 127, i limiti di età di seguito indicati:

*a)* concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri:

1) concorso per il reclutamento nel ruolo speciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117: non aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso il trentaduesimo anno di età, se ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri; aver compiuto alla data in cui è bandito il concorso il ventottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, se marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

2) concorso per il reclutamento nel ruolo tecnico, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117: non aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso il trentaduesimo anno di età ovvero il quarantesimo se marescialli dell'Arma dei carabinieri;

*b)* concorsi per il reclutamento degli ufficiali di complemento:

1) concorso per il reclutamento nell'Esercito, di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver compiuto al 31 dicembre dell'anno in cui sono nominati sottotenenti il diciottesimo anno di età, se giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva; non aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui sono nominati sottotenenti il trentasettesimo anno di età, se militari;

2) concorso per il reclutamento nella Marina, di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver compiuto il diciassettesimo anno di età al 1° agosto dell'anno in cui sono banditi i corsi allievi ufficiali di complemento, se giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva;

3) concorso per il reclutamento nell'Aeronautica, di cui all'articolo 31 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione ovvero non aver superato il trentaduesimo anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché cittadini italiani residenti all'estero;

4) concorso per il reclutamento nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, di cui all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;

*c)* concorsi per il reclutamento nel ruolo marescialli:

1) concorso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il ventottesimo anno di età per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario; non aver superato il ventottesimo anno di età se appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente o militari e graduati in ferma volontaria o di leva in servizio;

2) concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;

*d)* concorso per il reclutamento nel ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il ventottesimo anno di età per coloro che hanno già prestato servizio militare; aver compiuto il ventiseiesimo anno di età se coniugati; non aver superato il trentesimo anno di età se appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri o allievi carabinieri, carabinieri ausiliari e allievi carabinieri ausiliari;

*e)* concorso per il reclutamento nel ruolo degli appuntati e dei carabinieri, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il ventottesimo anno di età per coloro che hanno adempiuto gli obblighi di leva; aver compiuto il ventiseiesimo anno di età se coniugati;

*f)* concorsi per il reclutamento nelle bande musicali, di cui agli articoli 11, 14, 17 e 20 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78:

1) concorso per il reclutamento del maestro direttore: aver compiuto il venticinquesimo e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;

2) concorso per il reclutamento del maestro vice direttore: aver compiuto il venticinquesimo e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) concorso per il reclutamento degli orchestrali: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il quarantacinquesimo anno di età se appartenenti alle Forze armate o ai Corpi di polizia in attività di servizio; si prescinde dai limiti di età per gli allievi del Centro addestramento musicale;

4) concorso per il reclutamento dell'archivista: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il quarantacinquesimo anno di età se appartenenti alle Forze armate o ai Corpi di polizia in attività di servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 1999

*Il Ministro:* SCOGNAMIGLIO PASINI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1999*
*Registro n. 2 Difesa, foglio n. 220*

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», è il seguente:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente «Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1993.

— Il decreto ministeriale 11 febbraio 1998, n. 62, recante «Approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonché la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1988.

— Il testo dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», è il seguente:

«Art. 12 *(Arruolamento degli ufficiali di complemento).* — 1. Entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato con decreto ministeriale il regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e copia della graduatoria è posta in visione presso il distretto militare, le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.

3. Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro novanta giorni dalla pubblicazione».

— La legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo non dirigente dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1997.

— Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», è il seguente:

«65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

— Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente «Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1991.

— Il testo dell'art. 33, comma 2, lettera *g)*, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», è il seguente:

«2. - da *a)* a *f)* - *(Omissis);*

*g)* il reclutamento del personale delle bande è regolato dal capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. È inoltre previsto che:

1) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, è riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;

2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza;

3) le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei capi di Stato maggiore di Forza armata».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge 15 marzo 1997, n. 127, v. in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente «Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri», è il seguente:

«Art. 9. — 1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti:

*a)* con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:

1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina:

2) dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e che abbiano compiuto alla data in cui è bandito il concorso il ventottesimo anno di età;

*b)* dai capitani del ruolo normale che ne facciano domanda ai sensi dell'art. 5».

— Il testo dell'art. 16 del sopracitato decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è il seguente:

«Art. 16. — 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

*a)* i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso;

*b)* i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione, siano stati già impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specialità ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media".

Il numero dei posti messi a concorso le modalità di espletamento dello stesso, articolato in due prove scritte ed una orale, attinenti al tipo di specializzazione professionale indicato nel predetto bando, sono stabiliti con decreto ministeriale.

2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 i candidati devono possedere:

*a)* l'idoneità fisica al servizio, militare incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da accertarsi mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o i centri medico-legali militari della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza;

*b)* i necessari requisiti psico-attitudinali.

3. I vincitori del concorso sono nominati tenenti ed ammessi a frequentare il corso formativo previsto dalla tabella 2 al termine del quale conseguono la promozione al grado di capitano assumendo nel ruolo la posizione determinatasi in base alla graduatoria di merito di fine corso.

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 e 31 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi AUC, di cui al presente decreto i giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, di cui al successivo art. 10, che si trovino in una delle condizioni seguenti:

*a)* militari in congedo illimitato provvisorio;

*b)* militari alle armi;

*c)* militari che abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o che si trovino, comunque in congedo illimitato, limitata ai corsi AUC delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza e ruolo commissari) di amministrazione e del Corpo tecnico;

*d)* giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva, purché compiano il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono nominati sottotenenti.

2. Per concorrere all'ammissione ai corsi AUC i militari di cui al comma 1, lettera *a), b)* e *c),* non devono aver superato il trentasettesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui conseguiranno la nomina a sottotente di complemento.

3. I sottufficiali ed i graduati di truppa devono rinunziare per iscritto al proprio grado; essi sono, però, ripristinati nel grado precedentemente rivestito, qualora vengano dimessi dai corsi per un motivo qualsiasi o non conseguano la idoneità al grado di sottotenente.

4. Ai corsi AUC delle Armi e dei Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) possono essere anche ammessi:

*a)* giovani laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, qualora ne facciano esplicitata documentata domanda, indipendentemente dalla possibilità di concorrere anche per l'ammissione ai corsi AUC del Corpo sanitario (medici o farmacisti) e di quello veterinario in rapporto al titolo di studio da ciascuno di essi posseduto;

*b)* gli aspiranti ai corsi del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato (ruolo commissari) che non conseguano l'ammissione a tali corsi per mancanza di posti disponibili. A coloro che vengono trasferiti ai corsi delle varie Armi è data facoltà di rinunciarvi per concorrere all'ammissione al successivo corso AUC del Corpo tecnico o del Corpo di commissariato (ruolo commissari). Coloro che non sono ammessi né a un corso AUC del Corpo di commissariato (ruolo commissari), né al corrispondente corso AUC delle varie Armi possono chiedere di concorrere nuovamente solo per il successivo corso AUC delle varie Armi.

5. I giovani concorrenti per la prima volta per un corso AUC e non ammessi al corso stesso, possono essere rinviati a concorrere per il corso successivo, fermo restando quanto disposto al comma 4, senza essere sottoposti a nuovi accertamenti fisico-psico-attitudinali e qualora dichiarino di volersi avvalere di tale possibilità entro il termine che sarà fissato dal distretto militare nella comunicazione di non ammissione».

«Art. 19. — 1. Per l'ammissione ai corsi AUC, di cui all'art. 17, possono concorrere a domanda i giovani in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla tabella *A*, ottenuto quando sia un diploma di scuola media superiore con votazione non inferiore a quarantuno sessantesimi, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

arruolati di leva nel C.E.M.M.;

militari in servizio di leva nel C.E.M.M. che non abbiano già ultimato tale servizio ovvero non siano rinviati dalle armi prima dell'inizio del corso;

arruolati di leva nell'Esercito o nell'Aeronautica previo "nulla osta" rilasciato dai competenti distretti militari;

giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva purché compiano il diciassettesimo anno di età entro il 1° agosto dell'anno in cui vengono banditi i corsi AUC».

«Art. 31. — 1. Possono concorrere, a domanda, per l'ammissione ai corsi AUC per l'A.M. di cui al presente decreto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

*a)* non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

*b)* abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo anno alla data di scadenza del concorso.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché cittadini italiani residenti all'estero;

*c)* siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'A.M., della idoneità psicoattitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo;

*d)* non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita medica di leva;

*e)* non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

*f)* i concorrenti ad un corso per laureati dovranno aver conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo sanitario aeronautico:

laurea in medicina e chirurgia: i concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora, al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze sociali, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia politica, in scienze bancarie ed assicurative, in scienze economiche e sociali, in economia aziendale, in scienze statistiche ed economiche, in discipline economiche e sociali oppure laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la Sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o laurea in scienze economiche o laurea in scienze economiche e bancarie;

3) per il Corpo del genio aeronautico:

laurea in ingegneria civile, in architettura, in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ad indirizzo idraulico, geotecnico, strutturale ed urbanistico, se aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

laurea in ingegneria aeronautica, in ingegneria aerospaziale, in ingegneria meccanica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria nucleare, in ingegneria chimica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo meccanico, elettrico, chimico ed economico-organizzativo, se aspirante all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: elettrico ed economico-organizzativo, se aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo fisici;

laurea in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione nel ruolo chimici;

*g)* i concorrenti ad un corso per diplomati dovranno aver conseguito o essere in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in cui viene emanato il bando uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di maturità rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maturità d'arte applicata, di maturità professionale di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale e segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analista contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione:

diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale di segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analisi contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

3) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità motorizzazione;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

diploma di perito industriale se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi.

2. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

3. I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero della difesa.

4. È facoltà del Ministero della difesa fissare nel decreto con cui vengono indetti i corsi AUC diversi od ulteriori requisiti in relazione alle esigenze della Forza armata».

— Il testo dell'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (Per il titolo v. in note alle premesse), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa.

2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

*a)* essere cittadini italiani;

*b)* aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;

*c)* non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

*d)* aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

*e)* possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari, di navigatori militari;

*f)* aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela.

3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio, ai corsi di navigatore devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

4. Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza».

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Per il titolo v. in nota alle premesse), è il seguente:

«Art. 11 *(Reclutamento nel ruolo di marescialli)*. — 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, è tratto:

*a)* per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;

*b)* per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei».

— Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Per il titolo v. in nota alle premesse), è il seguente:

«Art. 14 *(Reclutamento degli ispettori)*. — 1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento corazzieri, sono tratti:

*a)* per il 70% dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici».

— Il testo dell'art. 4 del sopracitato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è il seguente:

«Art. 4 *(Reclutamento dei carabinieri)*. — 1. Sono consentiti:

*a)* arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre Armi o Forze armate nonché nelle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di leva;

*b)* arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.

2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche.

Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di adeguati test per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione di una graduatoria, da rendere pubblica, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati».

— Il testo degli articoli 11, 14, 17 e 20 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 (Per il titolo v. premesse), è il seguente:

«Art. 11 *(Reclutamento del maestro direttore)*. — 1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei carabinieri, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Per partecipare al concorso è necessario:

*a)* aver compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il quarantesimo;

*b)* essere di statura non inferiore a metri 1,65;

*c)* essere muniti di diploma di strumentazione per banda e di diploma di composizione, conseguiti in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

*d)* essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

3. Si prescinde dal limite massimo di età per il concorrente che sia già:

*a)* ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

*b)* ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

4. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

*a)* tre prove scritte su temi della commissione esaminatrice, così distinte:

1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

*b)* prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

2) tecnica di tutti agli strumenti compresi nell'organico strumentale;

3) vari tipi di partitura;

4) impiego degli strumenti suddetti;

*c)* una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione esaminatrice, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione.

5. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

6. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreché i punti parziali non siano inferiori a 12».

«Art. 14 *(Reclutamento del maestro vice direttore)*. — 1. Il reclutamento dell'ufficiale in s.p.e. dei carabinieri, maestro vice direttore di banda, ha luogo mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* avere compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il quarantesimo; per gli orchestrali della banda dell'Arma si prescinde dai predetti limiti di età;

*b)* essere di statura non inferiore a metri 1,65;

*c)* aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma in strumentazione per banda;

*d)* essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

2. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:

*a)* tre prove scritte su temi della commissione, così distinte:

1) armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;

2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo diciotto ore;

*b)* prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

2) vari di tipi di partitura;

3) impiego degli strumenti suddetti;

*c)* una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione esaminatrice, e lasciati a disposizione del candidato per il tempo stabilito dalla stessa commissione.

3. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

4. È giudicato idoneo il concorrente, che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreché i punti parziali non siano inferiori a 12».

«Art. 17 *(Reclutamento degli orchestrali).* — 1. Gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per gli allievi del Centro di addestramento musicale di cui all'art. 6 si prescinde dai limiti di età;

*b)* aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come da tabella *B.*

2. I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

3. Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dall'anzianità.

4. Gli esami di concorso per la nomina ad orchestrale consistono nelle seguenti prove:

*a)* per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

2) lettura a prima vista di un brano o più brani di musica, scelti dalla commissione;

3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

*b)* per i concorrenti delle prime e delle seconde parti:

1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

*c)* per i concorrenti delle prime parti; armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

*d)* per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi parte essi aspirino:

1) un esperimento di lettura musicale;

2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;

3) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

5. La commissione esaminatrice forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova.

6. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde parti; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per orchestrali delle terze parti.

7. Non è comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12».

«Art. 20 *(Reclutamento dell'archivista della banda).* — 1. Il sottufficiale archivista della banda musicale dell'Arma dei carabinieri è reclutato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo, tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, in attività di servizio;

*b)* aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto un diploma di strumento a fiato.

2. I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

3, Le prove del concorso consistono in:

*a)* esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

*b)* lettura a prima vista di un brano o più brani, scelti dalla commissione;

*c)* copiatura su lucido, di un brano musicale scelto dalla commissione».

**99G0211**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 1999.

**Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Consiglio nazionale delle ricerche nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Consiglio nazionale delle ricerche nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1999

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
AMATO

**99A4953**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1999.

**Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale parco naturale di Veio nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente regionale parco naturale di Veio;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale parco naturale di Veio nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1999

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DILIBERTO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
AMATO

**99A4954**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 maggio 1999.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato all'Accademia militare di Modena del valore di L. 800 - € 0,41.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Le Istituzioni»;

Visto il decreto 10 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto in corso di perfezionamento con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1999, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta, da dedicare all'Accademia militare di Modena;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato all'Accademia militare di Modena, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura il cortile d'onore del Palazzo ducale di Modena, sede dell'Accademia militare e, in primo piano, un cadetto, nella caratteristica divisa invernale, con la bandiera italiana; in alto a destra è riprodotto lo stemma dell'Accademia. Completano il francobollo la leggenda «ACCADEMIA MILITARE DI MODENA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1999

*Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni*
SALERNO

*Il provveditore generale dello Stato*
BORGIA

**99A4976**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 maggio 1999.

**Scioglimento della società cooperativa «Sa Domo a r.l.», in Olbia.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1985 con il quale la società cooperativa edilizia «Sa Domo a r.l.», con sede in Olbia (Sassari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1988 il quale, nel disporre che non si proceda alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento *ex* art. 2544 del codice civile delle società cooperative e dei loro consorzi quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000, stabilisce, altresì, che il suddetto limite si applica anche alle procedure in corso da lungo tempo e inattive per le quali si rende opportuno trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione protocollo n. 60/7 dell'11 gennaio 1999;

Considerato che la procedura liquidatoria della cooperativa «Sa Domo a r.l.» con sede in Olbia, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2 del succitato decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla conversione del decreto di scioglimento con liquidatore in scioglimento senza liquidatore;

Decreta:

Il provvedimento ministeriale di scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore della società cooperativa «Sa Domo a r.l.», con sede in Olbia, costituita per rogito del notaio dott. Candido Campus in data 21 luglio 1967, repertorio n. 95754, iscritta al n. 414 del registro delle società presso la C.C.I.A.A. di Sassari e al n. 824/99906 del B.U.S.C., è convertito in provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Sassari, 10 maggio 1999

*Il direttore:* MASSIDDA

**99A4955**

---

DECRETO 20 maggio 1999.

**Nomina del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia Giuseppe De Nava», in Reggio Calabria.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti il verbale ispettivo del 28 novembre 1994, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa «Giuseppe De Nava» a responsabilità limitata tra impiegati e pensionati dello Stato, con sede in Reggio Calabria;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Giuseppe De Nava» a responsabilità limitata tra impiegati e pensionati dello Stato, con sede in Reggio Calabria, costituita in data 15 febbraio 1955, con atto a rogito del notaio dott. Familiari Antonino di Reggio Calabria, omologato dal tribunale di Reggio Calabria con decreto 18 marzo 1955, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 e la dott.ssa Antonella Lupis residente in Reggio Calabria alla via Reggio Campi I tronco n. 133/*b,* ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

**99A4987**

---

DECRETO 20 maggio 1999.

**Scioglimento della società cooperativa «Edilenergia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Tiriolo, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 novembre 1997 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa di prod. e lav. «Edilenergia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tiriolo (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di prod. e lav. «Edilenergia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tiriolo (Catanzaro), costituita in data 30 maggio 1990, con atto a rogito del notaio dott.ssa Paola Gualtieri di Catanzaro, omologato dal tribunale di Catanzaro con decreto 22 settembre 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Carere Vincenzo residente in Lamezia Terme al Corso G. Nicotera, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

**99A4988**

DECRETO 20 maggio 1999.

**Scioglimento della società cooperativa «Coop. Agricola Calabrese» cooperativa a.c. a r.l., in Botricello, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro come da incarico del 23 dicembre 1993, nei confronti della società cooperativa «Coop. Agricola Calabrese» cooperativa a.c. a r.l., con sede in Botricello (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Agricola Calabrese» cooperativa a.c. a r.l. con sede in Botricello (Catanzaro), costituita in data 2 settembre 1983, con atto a rogito notaio dott. Aldo Cerrelli di Catanzaro, omologato dal tribunale di Catanzaro con decreto del 1° ottobre 1983, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Commodaro Domenico con studio in Catanzaro alla via Carlo V n. 106, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

**99A4989**

---

DECRETO 20 maggio 1999.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Lasi - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Rota Greca, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 28 gennaio 1998 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza, nei confronti della società cooperativa agricola «Lasi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rota Greca (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Lasi - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Rota Greca (Cosenza), costituita in data 11 aprile 1986, con atto a rogito notaio dott. Nunzio Nappi di Cosenza, omologato dal tribunale di Cosenza con decreto del 7 maggio 1986, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Benedetti Antonella con studio in Cosenza alla via Panebianco n. 311, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

**99A4990**

---

DECRETO 27 maggio 1999.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa pescicoltura San Nicolò - Società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Maria, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 dicembre 1997, e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa pescicoltura San Nicolò - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Maria di Sala fraz. Stigliano (Venezia), dai quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidaziome coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa pescicoltura San Nicolò - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in S. Maria di Sala Fraz. Stigliano, costituita in data 8 febbraio 1973 con atto a rogito del notaio dott. Umberto Menegatti in Padova, omologato dal tribunale di Venezia con decreto in data 14 marzo 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Emilio Borella residente a Venezia Mestre C.so del Popolo n. 61/3, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

**99A5011**

---

DECRETO 27 maggio 1999.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «In cordata» - Società cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata, in Massa, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 27 ottobre 1998 da cui si evince che la società cooperativa

«In cordata», società cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «In cordata» - Società cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata, con sede in Massa, costituita in data 7 novembre 1991 con atto a rogito del notaio dott. Carmelo La Rosa, omologato dal tribunale di Massa con decreto dell'11 febbraio 1992 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Della Zoppa Riccardo nato a Pontremoli (Massa Carrara) il 15 marzo 1957 ed ivi residente in via Mazzini n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

**99A5012**

DECRETO 27 maggio 1999.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Temaplast - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cento, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 17 marzo 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Templast - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cento fraz. Casumaro (Ferrara), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Temaplast società cooperativa a r.l.» con sede in Cento fraz. Casumaro (Ferrara), costituita in data 7 luglio 1993 con atto a rogito del notaio dott. Leone Poggioli di Modena, omologato dal tribunale di Ferrara con decreto del 14 gennaio 1994 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gianluca Soffritti nato a Ferrara il 28 luglio 1966 ed ivi residente con studio in via Cortile n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

**99A5013**

DECRETO 27 maggio 1999.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Caseificio sociale cooperativo Ponteceno - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bedonia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 16 aprile 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Caseificio sociale cooperativo Ponteceno - Società cooperativa a responsabilità limitata», si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Caseificio sociale cooperativo Ponteceno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bedonia (Parma), costituita in data 8 aprile 1978 con atto a rogito del notaio dott. Angelo Noli, omologato dal tribunale di Parma con decreto del 28 aprile 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Renato Mattavelli nato a Collecchio (Parma) il 16 giugno 1945 e residente a Parma con studio in Strada Repubblica n. 66, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

**99A5014**

DECRETO 27 maggio 1999.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Magliefil cooperativa meridiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Calenzano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 febbraio 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Magliefil cooperativa meridiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calenzano (Firenze), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Magliefil cooperativa meridiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calenzano (Firenze), costituita in data 5 aprile 1995 con atto a rogito del notaio dott. Placido Di Bella, omologato dal tribunale di Prato con decreto del 10 maggio 1995 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Piero Amantini nato a Santa Fiora (Grosseto) il 29 agosto 1948 e residente a San Quirico d'Orcia (Siena) in piazza della Repubblica n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

**99A5015**

DECRETO 27 maggio 1999.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Valle del Noce a r.l.», in Maratea, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 22 dicembre 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa Valle del Noce a r.l.», con sede in Maratea (Potenza), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Valle del Noce a r.l.», con sede in Maratea (Potenza), costituita in data 9 maggio 1974 con atto a rogito del notaio avv. De Tucci Amalia, omologato dal tribunale di Lagonegro con decreto del 13 agosto 1974 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Michele Sanza nato a Potenza il 12 marzo 1968 e residente in Pignola (Potenza), c.da Tora n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

**99A5016**

DECRETO 27 maggio 1999.

**Scioglimento della società cooperativa «Azzurra», in Ostia Lido.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Azzurra», con sede in Ostia Lido, costituita con rogito notaio Alfredo Bandi, in data 22 settembre 1983, repertorio n. 159033, registro società n. 5711/83, tribunale di Roma, BUSC n. 28044/201724.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 maggio 1999

*Il dirigente:* PIRONOMONTE

**99A5017**

---

DECRETO 27 maggio 1999.

**Scioglimento della società cooperativa «Artex», in Roma.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Artex», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Franca Carlucci, in data 26 ottobre 1989, repertorio n. 19856, registro società n. 10618/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31587/244877.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 maggio 1999

*Il dirigente:* PIRONOMONTE

**99A5018**

---

DECRETO 27 maggio 1999.

**Scioglimento della società cooperativa «Guidonia 2000», in Guidonia Montecelio.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Guidonia 2000», con sede in Guidonia Montecelio, costituita con rogito notaio Rosaria De Benedetto, in data 14 aprile 1988, repertorio n. 143, registro società n. 7508/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30681/235591.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 maggio 1999

*Il dirigente:* PIRONOMONTE

**99A5019**

---

DECRETO 27 maggio 1999.

**Scioglimento della società cooperativa «Etnomedia», in Roma.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Etnomedia», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Mario Misiti, in data 22 febbraio 1993, repertorio n. 32876, registro società n. 3404/93, tribunale di Roma, BUSC n. 33610/262816.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 maggio 1999

*Il dirigente:* PIRONOMONTE

**99A5020**

---

DECRETO 3 giugno 1999.

**Modificazione al decreto 8 marzo 1974 concernente lo scioglimento della società cooperativa «C.O.E.B. Operai edili Buonalbergo a r.l.», in Buonalbergo.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1974 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «C.O.E.B. - Operai edili Buonalbergo a r.l.», con sede in Buonalbergo (Benevento), costituita per rogito notaio Giorgio Caruso il 24 febbraio 1964, rep. n. 9459, registro società n. 528, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2 per effetto del quale per le procedure di liquidazione inattive si possono trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/7, prot. n. 38 dell'8 gennaio 1999;

Vista l'inesistenza della consistenza patrimoniale quale risulta dall'ultima situazione acquisita agli atti;

Decreta:

Il decreto ministeriale 8 marzo 1974 è modificato come segue:

la cooperativa «C.O.E.B. - Operai edili Buonalbergo» con sede in Buonalbergo (Benevento), costituita per rogito notaio Giorgio Caruso, in data 24 febbraio 1964, repertorio. n. 9454, registro società n. 528, B.U.S.C. n. 4/84680, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore, in virtù dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Benevento, 3 giugno 1999

*Il direttore:* MORANTE

**99A4956**

---

DECRETO 4 giugno 1999.

**Modificazione al decreto 12 novembre 1969 concernente lo scioglimento della società cooperativa «La Fiducia», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il decreto ministeriale del 12 novembre 1969 a firma Ministro Donat Cattin di messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della cooperativa edilizia «La Fiducia», con sede in Savona con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Traversa;

Viste la nota della direzione generale della cooperazione del 9 aprile 1997 - Divisione IV-7-A.S.-FO prot. n. 389; la nota della direzione provinciale del lavoro del 27 marzo 1998, prot. n. 2717;

Vista la nota dell'11 gennaio 1999, prot. n. 53/7 con la quale la direzione generale della cooperazione Div. IV/7 ha comunicato che la procedura liquidatoria rientra nella fattispecie dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998, in conformità;

Decreta:

Il decreto ministeriale citato del 12 novembre 1969 di scioglimento della società cooperativa «La Fiducia» con nomina di commissario liquidatore del dott. Traversa Francesco è convertito in decreto di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile in relazione al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

p. *Il direttore:* PAGLIALONGA

**99A4957**

---

DECRETO 8 giugno 1999.

**Scioglimento della società cooperativa «Produttori agricoli del Senio COPRAS», in Casola Valsenio.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Ministero per le politiche agricole ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Produttori agricoli del Senio COPRAS», con sede in Casola Valsenio, costituita con rogito notaio Antonio Bosi di Ravenna in data 14 febbraio 1970, repertorio n. 18106, iscritta al registro di impresa al n. 3504, BU.S.C. n. 984/110733, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 8 giugno 1999

*Il direttore:* CARBONE

**99A4958**

---

DECRETO 15 giugno 1999.

**Progetti finalizzati per la formazione di personale istruttore da impiegare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo - Annualità 1999.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 3 marzo 1999, riportante per il 1999 modalità e termini per la presentazione dei progetti per «Interventi per la formazione di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo»;

Visti gli atti del comitato tecnico di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso 1/99, costituito con D.D. 181/V/99 del 25 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro delle azioni finalizzate alla formazione di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo sono finanziati i progetti analiticamente indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivi decreti interministeriali saranno disposti i finanziamenti a favore dei singoli Enti proponenti ed individuate le modalità di erogazione dei contributi per l'attuazione dei progetti in questione.

Roma, 15 giugno 1999

*Il dirigente generale:* VITTORE

---

ALLEGATO 1

FORMAZIONE PERSONALE ISTRUTTORE DA IMPIEGARE IN PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA E COOPERATIVA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - PROGETTI FINALIZZATI ANNUALITÀ 1999

| Numero progressivo | Protocollo | Fascicolo | Soggetto proponente | Titolo progetto | Nazione | Finanziamento richiesto | Punteggio attribuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | 1 | EUROLINGUE | Formazione di istruttori operatori sanitari nel settore della Telemedicina applicata a PVS | Gabon | 693.000.000 | 785 |
| 2 | 30003 | 2 | EUROLINGUE | Formazione di esperti conduttori di unità mobili satellitari di Telemedicina applicata a PVS | Gabon | 693.000.000 | 770 |
| 3 | 30006 | 3 | EUROLINGUE | Formazione di istruttori operatori sanitari nel settore della Telemedicina applicata a PVS | Ghana | 693.000.000 | 755 |
| 4 | 31350 | 6 | Associazione «Mani Amiche» | Operatori Manos Amigas | Guatemala | 681.280.000 | 740 |
| 5 | 30008 | 4 | EUROLINGUE | Istruttori-operatori, conduttori e manutentori di unità mobili satellitari di Telemedicina | Ghana | 314.380.000 | 735 |
| 6 | 31158 | 5 | CNIPA Puglia | Bene-Essere formazione e aggiornamento personale docente e istruttori | Albania | 628.458.000 | 705 |
| 7 | 32641 | 8 | MLAL - Movimento Laici America Latina | Formazione di personale istruttore per programmi di assistenza tecnica e di gestione cooperativa nell'Amazzonia brasiliana nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-industriali eco-compatibili | Brasile | 698.245.000 | 660 |
| 8 | 32636 | 9 | ELABORA | Formazione di giovani disponibili ad operare nei programmi di cooperazione in Albania nei settori dell'alimentazione e delle risorse idriche ed agricole | Albania | 366.350.000 | 605 |
| 9 | 32633 | 7 | INFAOP | Incubatore impresa turistica | Brasile | 697.260.000 | 600 |

**99A4977**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 maggio 1999.

**Recepimento della direttiva 98/90/CE della Commissione del 30 novembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice della strada alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995 che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 5 agosto 1974 di recepimento delle norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda le porte, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974;

Vista la direttiva 98/90/CE della Commissione del 30 novembre 1998, rilevante ai fini dello Spazio economico europeo, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L 337/29 del 12 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 70/387/CEE le parole «e delle macchine operatrici» sono sostituite dalle parole «e di tutte le macchine mobili».

2. Gli allegati al decreto di cui al comma 1 sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non è consentito rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, ovvero vietare la vendita, l'immatricolazione e la messa in circolazione dei veicoli, per motivi riguardanti le porte, qualora detti veicoli siano conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1974 così come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2000, non è consentito rilasciare l'omologazione CE e l'omologazione di portata nazionale, di un nuovo tipo di veicolo, per motivi riguardanti le porte qualora le prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1974 così come modificato dal presente decreto, non siano soddisfatte.

Roma, 13 maggio 1999

*Il Ministro:* TREU

ALLEGATO

1. Il seguente elenco degli allegati è inserito prima degli allegati della direttiva 70/387/CEE:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI



2. L'allegato I è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO I*

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, PRESCRIZIONI GENERALI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE, MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente direttiva si applica alle porte dei veicoli a motore delle categorie $M_1$ e N [1].

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva:

2.1. Per "omologazione di un veicolo", si intende l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le porte e le caratteristiche applicabili alle medesime.

2.2. Per "tipo di veicolo", si intendono i veicoli che non differiscono essenzialmente tra di loro per quanto riguarda le seguenti caratteristiche principali:

— progettazione e resistenza delle serrature e delle cerniere per quanto riguarda i veicoli di cui all'allegato II,

— prescrizioni di costruzione e di montaggio delle pedane e dei predellini per quanto riguarda i veicoli non compresi nell'allegato III,

— posizione e caratteristiche geometriche dei predellini di accesso e delle maniglie per quanto riguarda i veicoli di cui all'allegato III,

nella misura in cui queste caratteristiche incidono sulle prescrizioni della presente direttiva.

3. PRESCRIZIONI GENERALI

3.1. Progettazione

3.1.1. I veicoli devono essere progettati in modo da garantire la massima sicurezza nella salita e nella discesa.

3.1.2. I veicoli della categoria $N_2$ con una massa massima superiore a 7,5 tonnellate e i veicoli della categoria $N_3$ sono considerati conformi alle prescrizioni di cui sopra se soddisfano le prescrizioni dell'allegato III.

[1] Definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Porte, entrate e uscite

3.2.1. Le porte, le entrate e le uscite devono poter essere usate comodamente e non presentare pericoli.

3.3. Porte e chiusure

3.3.1. Le porte e i loro dispositivi di chiusura devono essere progettati in modo che nella chiusura si evitino rumori molesti.

3.3.2. I dispositivi di chiusura delle porte devono essere progettati in modo da rendere impossibile l'apertura involontaria delle porte stesse.

3.4. Serrature e cerniere (prescrizioni di costruzione e di montaggio)

3.4.1. Le cerniere delle porte laterali girevoli, ad eccezione delle porte a libro, applicate ai lati del veicolo devono essere fissate verso la parte anteriore nel senso della marcia. Nel caso di porte a due battenti, la presente prescrizione vale per il battente che si apre per primo: l'altro battente deve poter essere bloccato.

3.4.2. Le serrature e le cerniere delle porte laterali dei veicoli della categoria $M_1$ devono soddisfare le prescrizioni dell'allegato II della presente direttiva.

3.5. Pedane e predellini (prescrizioni di costruzione e di montaggio)

3.5.1. Il mozzo, il cerchione e le altre parti della ruota non sono considerati pedane o predellini ai sensi della presente direttiva, a meno che ragioni di costruzione o di impiego si oppongano all'installazione di pedane o predellini in altre parti del veicolo.

3.5.2. Per i veicoli delle categorie $M_1$, $N_1$ e $N_2$ con una massa massima non superiore a 7,5 t, se, all'accesso dell'abitacolo, il pavimento è situato a più di 600 mm dal suolo, il veicolo deve essere dotato di una o più pedane o predellini.

3.5.2.1. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada definiti all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, la distanza di cui sopra può essere di 700 mm.

3.5.2.2. Le pedane o i predellini devono essere costruiti in modo da evitare i rischi di sdrucciolamento.

4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

4.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le porte deve essere presentata dal costruttore.

4.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

4.3. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

5. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

5.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

5.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

5.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

6. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

*Appendice 1*

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda le porte (direttiva 70/387/CEE, come modificata dalla direttiva ../../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto.

Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato.

Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ........................................................

0.2. Tipo: ........................................................

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): ........................................................

0.3.1. Posizione della marcatura: ........................................................

0.4. Categoria del veicolo (c): ........................................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ........................................................

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ........................................................

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ........................................................

9. CARROZZERIA

9.2. Materiali e modalità di costruzione: ........................................................

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere: ........................................................

9.3.1. Configurazione e numero delle porte: ........................................................

9.3.1.1. Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte: ........................................................

9.3.2. Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle porte: ........................................................

9.3.3. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: ........................................................

9.3.4. Dettagli (comprese le dimensioni) degli accessi, dei predellini e delle maniglie necessarie, ove applicabile: ........................................................

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

**Informazioni supplementari per i veicoli fuoristrada**

1.3. Numero di assi e di ruote: ....................................................................................

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): ....................................................

2.4.1. Per telaio non carrozzato ..................................................................................

2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): .................................................................... gradi

2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): ..................................................................... gradi

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5. dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE): ....................................................................................

2.4.1.6.1. tra gli assi: ......................................................................................

2.4.1.6.2. sotto l'asse o gli assi anteriori: ..........................................................

2.4.1.6.3. sotto l'asse o gli assi posteriori: .........................................................

2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): ...................................................................... gradi

2.4.2. Per telaio carrozzato .......................................................................................

2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na) ..................................................................... gradi

2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): ..................................................................... gradi

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE) ....................................................................................

2.4.2.6.1. tra gli assi: ......................................................................................

2.4.2.6.2. sotto l'asse o gli assi anteriori: ..........................................................

2.4.2.6.3. sotto l'asse o gli assi posteriori: .........................................................

2.4.2.7. Angolo di rampa (nc): ...................................................................... gradi

2.15. Capacità di spunto in salita (percentuali per veicolo isolato): ........................................

4.9. Bloccaggio del differenziale: ............................................................ sì/no/facoltativo (1)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

*Appendice 2*

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione (1)
— l'estensione dell'omologazione (1)
— il rifiuto dell'omologazione (1)
— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva 70/387/CEE, come modificata dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione: ..............................................

Motivo dell'estensione: ..............................................

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ..............................................

0.2. Tipo: ..............................................

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): ..............................................

0.3.1. Posizione della marcatura: ..............................................

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): ..............................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ..............................................

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ..............................................

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ..............................................

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad esempio: ABC??123??).

(3) Definita all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....................................................................
3. Data del verbale di prova: ....................................................................
4. Numero del verbale di prova: ....................................................................
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo: ....................................................................
7. Data: ....................................................................
8. Firma: ....................................................................
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

*Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...*

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/387/CEE, come modificata dalla direttiva .../.../CE

1. Altre informazioni:

1.1. Configurazione delle porte dell'abitacolo: ....................................................................

1.2. Modo di apertura: ....................................................................

1.3. Modo di apertura della serratura: ....................................................................

5. Osservazioni: ....................................................................

3. L'allegato II è così modificato:

a) Nel titolo II la locuzione «AUTOVETTURE PRIVATE» è sostituita da «VEICOLI DELLA CATEGORIA $M_1$».

b) Al punto 1.1, la parola «direttiva» è sostituita da «allegato».

4. È aggiunto il seguente allegato III

«*ALLEGATO III*

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLA CABINA DEL CONDUCENTE DEI VEICOLI DELLA CATEGORIA $N_2$ CON UNA MASSA MASSIMA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE DELLA CATEGORIA $N_3$

1. Predellini di accesso alla cabina del conducente (cfr. figura)

1.1. La distanza (A) tra il suolo e la superficie di calpestio del predellino inferiore, misurata con il veicolo in ordine su una superficie piatta e orizzontale, non deve superare i 600 mm.

1.1.1. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada definiti all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE, la distanza (A) può essere di 700 mm.

1.2. La distanza (B) tra le superfici di calpestio dei predellini non deve superare i 400 mm. Lo scarto in verticale tra due predellini successivo non deve superare i 50 mm.

1.2.1. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 1.1.1), lo scarto in verticale può essere di 100 mm.

1.3. Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti specifiche geometriche minime:

| | |
|---|---|
| — profondità del predellino (D): | 80 mm |
| — spazio libero del predellino (E) (compresa la profondità): | 150 mm |
| — larghezza del predellino (F): | 300 mm |
| — larghezza del predellino inferiore (G): | 200 mm |
| — altezza del predellino (S): | 120 mm |
| — sfasamento trasversale tra predellini (H): | 0 mm |
| — sovrapposizione longitudinale (J): | 200 mm |

1.3.1. Per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 1.1.1), il valore (F) può tuttavia essere ridotto a 200 mm.

1.4. Se necessario per motivi di costruzione o di impiego e nel caso dei veicoli fuoristrada (cfr. punto 1.1.1), il predellino inferiore può essere costituito da un piolo. In questo caso, la profondità del piolo (R) deve essere almeno di 20 mm.

1.4.1. I pioli a sezione circolare non sono ammessi.

1.5. Scendendo dalla cabina del conducente, la posizione del predellino più alto deve essere facilmente reperita.

1.6. La superficie di calpestio dei predellini deve essere antisdrucciolevole. Inoltre, i predellini esposti alle intemperie e alla polvere durante la marcia del veicolo devono essere dotati di adeguato deflusso (superficie di scolo).

2. Accesso alle maniglie della cabina del conducente (cfr. figura)

2.1. Per accedere alla cabina del conducente, il veicolo deve essere munito di una o più maniglie o mancorrenti o di altri dispositivi equivalenti.

2.1.1. I mancorrente o le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere ubicati in modo da poter essere afferrati facilmente e da non ostruire l'accesso.

2.1.2. È consentita una discontinuità massima di 100 mm sulla superficie di presa delle maniglie o del mancorrente o dei dispositivi equivalenti (ad esempio: fissaggio intermedio).

2.1.3. Se l'accesso è munito di più di due predellini, i mancorrenti, le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere ubicati in modo che una persona possa sostenersi contemporaneamente in tre punti (con due mani e un piede o con due piedi e una mano).

2.1.4. Tranne che per le scalette, i mancorrenti, le maniglie o i dispositivi equivalenti devono essere progettati e ubicati in modo da indurre gli operatori a scendere rivolti verso la cabina.

2.1.5. Il volante può essere considerato come una maniglia.

2.2. La distanza (N) tra il suolo e il bordo inferiore di almeno un mancorrente o una maniglia o un dispositivo equivalente, misurata con il veicolo in ordine di marcia su una superficie piatta e orizzontale, non deve superare i 1 850 mm.

2.2.1. Per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 1.1.1), la distanza (N) può tuttavia raggiungere i 1 950 mm.

2.2.2. Se il pavimento della cabina del conducente si trova ad una distanza dal suolo superiore a "N", si considera che essa sia uguale a "N".

2.2.3. Inoltre, la distanza minima "P" tra il bordo superiore del mancorrente o delle maniglie o dei dispositivi equivalenti e il predellino più alto (pavimento della cabina del conducente) deve essere la seguente:

— mancorrenti o maniglie o dispositivi equivalenti (U): 650 mm

— mancorrenti o maniglie o dispositivi equivalenti (V): 550 mm

2.3. Devono essere rispettate le seguenti specifiche geometriche:

| | |
|---|---|
| — dimensioni della superficie di presa (K): | minimo 16 mm<br>massimo 38 mm |
| — lunghezza (M): | minimo 150 mm |
| — ingombro rispetto al veicolo (L): | 40 mm con porta aperta al minimo |

*Figura*

3. Se il pavimento della cabina del conducente è in pendenza, le misurazioni prescritte devono essere effettuate su un piano orizzontale che passa attraverso un punto dato dall'intersezione del bordo anteriore del pavimento con il piano verticale che passa per il centro del predellino immediatamente inferiore ed è perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.»

99A4978

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

**Programma di attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 1999.** (Deliberazione n. 44/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente l'istituzione della commissione tecnica per la spesa pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, il quale prevede che la predetta commissione tecnica per la spesa pubblica, istituita presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, opera sulla base delle direttive del C.I.P.E.;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - emanato ai sensi dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, e contenente norme sull'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e sul riordino delle competenze del C.I.P.E. - secondo il quale la commissione continua a svolgere i compiti previsti dalle norme citate e contribuisce, tra l'altro, a definire le metodologie per la programmazione dell'attività finanziaria e il monitoraggio sull'attuazione delle manovre di bilancio;

Visto il rapporto annuale sull'attività della predetta commissione tecnica e sui risultati conseguiti nel 1998 ed il programma di attività della stessa per l'anno 1999;

Ritenuto che il suddetto programma di attività per l'anno 1999, nell'ambito dell'autonomia scientifica e metodologica della commissione, è in linea con gli indirizzi e le direttive del Governo;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Prende atto del rapporto annuale sull'attività svolta dalla commissione tecnica per la spesa pubblica e dei risultati dalla medesima conseguiti nel 1998;

Approva

il Programma di attività per l'anno 1999 della commissione tecnica per la spesa pubblica ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Roma, 21 aprile 1999

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

**99A4979**

---

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

**Integrazione della composizione delle commissioni istituite in seno al C.I.P.E.** (Deliberazione n. 48/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del C.I.P.E., Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali ed il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente fra l'altro la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, e, in particolare, l'art. 17, commi 14 e 17, recanti innovazioni alle procedure per l'utilizzazione di personale in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono

fra l'altro l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la propria deliberazione del 9 luglio 1998 con la quale, tenuto conto delle nuove attribuzioni del C.I.P.E. previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è stato adeguato il regolamento interno di questo Comitato alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a), b)* e *c);*

Vista la successiva deliberazione del 5 agosto 1998 con la quale sono state istituite e regolamentate le commissioni già previste nella deliberazione del 9 luglio 1998;

Visto in particolare il punto 3 della citata delibera del 5 agosto 1998 nel quale sono individuate le amministrazioni che compongono in via permanente le commissioni istituite nell'ambito di questo Comitato;

Vista l'ulteriore deliberazione dell'11 novembre 1998 con la quale sono state disposte integrazioni nella composizione permanente delle commissioni 1ª, 2ª e 6ª;

Vista la richiesta di integrazione della composizione di base delle commissioni 1ª e 2ª avanzate dal Sottosegretario di Stato del commercio con l'estero con nota n. 28334 del 17 febbraio 1999;

Ritenuto di dover prevedere la partecipazione in via permanente del Sottosegretario di Stato del commercio con l'estero ai lavori delle commissioni 1ª e 2ª, tenuto conto del significativo ruolo svolto da tale amministrazione in materia di internazionalizzazione dei mercati e delle strette interconnessioni con le competenze delle due predette commissioni;

Su proposta del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica nella veste di presidente delegato di questo comitato;

Delibera:

Il Sottosegretario di Stato del commercio con l'estero partecipa in via permanente ai lavori delle commissioni 1ª «Coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie» e 2ª «Occupazione e sostegno e sviluppo delle attività produttive».

Roma, 21 aprile 1999

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

99A4980

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 maggio 1999.

**Definizione di clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.** (Deliberazione n. 78/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 maggio 1999;

Premesso che l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), con il quale viene data attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che con determinazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, siano stabilite, con riferimento ai contratti bilaterali con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi;

Premesso che con delibera 11 maggio 1999, n. 66/99, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 4 e all'art. 14, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 79/99 in tema di mercato elettrico, contrattazione bilaterale e clienti idonei;

Visto l'art. 2, comma 20, lettera *a)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la delibera dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 120/98 con cui è stata adottata una direttiva concernente l'erogazione del servizio elettrico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la delibera dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99 con cui è stata approvata la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete;

Considerato che, sulla base delle disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo n. 79/99, il diritto alla qualifica di cliente idoneo dipende in alcuni casi dalla dimensione del consumo di energia elettrica nell'anno precedente e che quindi tale diritto potrebbe venir meno a seguito di riduzioni dei consumi al di sotto del limite previsto;

Considerato che:

in base alla delibera dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 120/98 è stata adottata una direttiva che impone l'inserimento, nei contratti pluriennali di fornitura di energia elettrica a clienti idonei, ivi inclusi quelli che avrebbero acquisito il diritto a tale qualifica in base ai decreti legislativi di recepimento della direttiva 96/92/CE, di una clausola che riconosca, agli stessi, per la durata di un anno dalla acquisizione della qualifica di cliente idoneo, del diritto di recesso unilaterale, salvo preavviso non superiore a sei mesi;

è stata rappresentata all'Autorità la necessità di prevedere durante la prima fase della liberalizzazione del mercato elettrico, e con riferimento primario ai contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici, forme di tutela dei clienti idonei, anche in relazione ai tempi necessari per lo sviluppo di concorrenza tra produttori, distributori e grossisti sul mercato libero.

Ritenuta l'urgenza di definire clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei che assicurino il corretto funzionamento del sistema elettrico, tenuto conto degli obiettivi di promozione della concorrenza.

Delibera:

Art. 1.

*Clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici*

I contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dovranno contenere clausole negoziali in base alle quali:

*a)* sia riconosciuta alle parti la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, salvo preavviso non superiore a sei mesi per il cliente idoneo e ad un anno per il fornitore;

*b)* sia prevista la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui venga meno in capo alla parte acquirente il diritto alla qualifica di cliente idoneo;

*c)* sia definita l'attribuzione alle parti del contratto bilaterale dei diritti, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dal contratto relativo al servizio di vettoriamento dell'energia elettrica;

Art. 2.

*Regolamentazioni tecniche e clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici.*

I contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dovranno contenere una previsione che ne consenta la modificazione di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisca successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione.

Art. 3.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Sino alla data in cui la società di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assume la titolarità delle funzioni per la stessa ivi previste, i soggetti fornitori di servizi elettrici, ivi inclusi quelli di cui all'art. 2, commi 5 e 18, del citato decreto legislativo n. 79/99, trasmettono, entro trenta giorni dalla stipula, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in copia conforme all'originale, i contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici, di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo, stipulati con clienti idonei a far data dal 19 febbraio 1999.

2. La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 26 maggio 1999

*Il presidente:* RANCI

**99A5033**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1999), **coordinato con la legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## Art. 1.

1. *Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo*, è autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari *e, a decorrere dal 1° giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari* alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali *di supporto alla pace nel territorio albanese*.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, è attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n 12, recante: «Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, è il seguente:

«Art. 1. — 1. *(Omissis)*.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1».

«Art. 2. — 1. *(Omissis)*.

2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. Al personale di cui all'art. 1, in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità, per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

5. *(Omissis)*.

6. Al personale di cui all'art. 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma».

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, reca: «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 maggio 1982, n. 301, recante: «Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento»:

«Art. 1. — 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso, si applicano l'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministri competenti».

Art. 2.

1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, è autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui all'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di 500 unità da trarre dai carabinieri ausiliari già arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. Nell'anno 2000 si procederà ad ammettere alla ferma biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa spesa.

3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilità di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto:

*a)* al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto, può essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;

*b)* le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto.

4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.

«4-bis. *Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:*

a) *i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva*;

b) *ai soggetti di cui alla lettera* a) *si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:*

*1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera* a) *ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera* a)*, non compete alcun premio di congedamento*;

*2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva*;

*3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato.*

4-ter. *I reclutamenti annuali di cui al comma* 4-bis *sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. È altresì possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.*

4-quater. *Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale già trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilità di transito nei volontari in ferma breve*».

*Riferimenti normativi:*

— Il testo degli articoli 2, 12 e 13, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente: «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana», è il seguente:

«Art. 2 *(Programmazione delle immissioni)*. — 1. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le Amministrazioni definiscono ed aggiornano una programmazione quadriennale scorrevole dei reclutamenti e delle assunzioni da effettuare in ciascun anno per le qualifiche iniziali, da cui possano desumersi i parametri di riferimento per calibrare i reclutamenti dei volontari in ferma breve nelle Forze armate, anche in vista della loro futura immissione nelle Forze di polizia e nelle Amministrazioni stesse al termine della ferma triennale.

2. La programmazione di cui al comma 1 deve indicare tutti i reclutamenti previsti in ciascun anno, anche quelli riferiti agli ausiliari, ove previsti, da mettere in conto per il calcolo delle percentuali di cui all'art. 3. Essa deve essere inviata entro il 30 settembre di ogni

anno allo Stato maggiore della Difesa e per conoscenza agli altri soggetti citati all'art. 1, nonché al Ministero del tesoro ed al Dipartimento della funzione pubblica».

«Art. 12 *(Personale in servizio ed in congedo)*. — 1. Il personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbia già ultimato la ferma triennale senza demerito, può presentare domanda di immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 e non si applicano nei suoi confronti i limiti temporali di cui al comma 3 dell'art. 10.

2. Analoga domanda può essere presentata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dai militari in ferma di leva prolungata, congedati senza demerito, che abbiano terminato almeno la ferma triennale.

3. Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, durante il secondo anno di servizio può presentare domanda per l'immissione, al termine della ferma triennale, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'art. 1.

4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione.

5. I candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti elencati in allegato 2, fatta eccezione per il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

6. Il personale delle Forze armate in ferma di leva prolungata od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni di cui all'art. 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera».

Art. 13 *(Personale da reclutare)*. — 1. Nelle more della prima incorporazione di volontari in ferma breve in applicazione del presente regolamento, le Forze armate sono autorizzate a reclutare personale volontario ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. A tale personale si applicano le norme di Stato ed avanzamento previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente attuazione della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dal presente regolamento.

2. Al termine della ferma triennale, tale personale può partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle necessità organiche della Forza armata di appartenenza».

— Il testo dell'art. 21, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), è il seguente:

«Art. 21 *(Carabinieri ausiliari)*. — 1. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

*a)* con la medesima qualifica, commutando la ferma di leva in ferma di leva biennale e con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

*b)* quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale, nei limiti degli organici fissati dalla legge.

2. Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

3. Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

4. In favore del suddetto personale che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

5. Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma di leva o dopo la ferma biennale sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il testo degli articoli 2, comma 3, e 7 del dcreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, relativo al riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, è il seguente:

«Art. 2 *(Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente)*. — 1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:

*a)* Esercito:
1° caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.

*b)* Marina:
sottocapo di 3ª classe;
sottocapo di 2ª classe;
sottocapo di 1ª classe;
sottocapo di 1ª classe scelto.

*c)* Aeronautica:
aviere capo;
1° aviere scelto;
1° aviere capo;
1° aviere capo scelto.

2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita:

Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.

Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità.

3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1° del successivo articolo 7».

«Art. 7 *(Volontari di truppa in ferma breve)*. — 1. Le Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:

Esercito 23.000;
Marina 5.509;
Aeronautica 2.250.

Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volonari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.

2. La ferma breve ha la durata di anni tre.

3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comm 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.

4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

— Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in

misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986, è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662 reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Si riporta il testo dell'art. 1, commi 111, 112, 113 e 114:

«111. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità con l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i militari e i graduati in servizio di leva possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodo di 12 mesi può presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in ferma triennale, previo superamento delle prove di selezione destinate ai volontari di truppa in ferma breve, ove previste.

112. Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve.

113. In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro della difesa provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, l'entità dei posti disponibili, computandoli in relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.

114. Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per 12 mesi».

## Art. 3.

1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso mezzi, *per necessità civili*, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alla missione umanitaria della NATO in relazione alla crisi nel Kosovo, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

2. Al personale impegnato ad assicurare la prontezza operativa sul territorio nazionale ed a garantire sicurezza e supporto logistico alle Forze di altri Paesi operanti sul territorio nazionale, qualora impossibilitato a recuperare le ore di servizio prestate in eccedenza, è autorizzata l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, entro un volume massimo di spesa mensile di L. 3.950 milioni.

## Art. 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.

## Art. 5.

1. È autorizzata la spesa nel limite di L. 70.000 milioni per consentire la realizzazione di progetti d'intervento volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. La relativa somma è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1997.

2. Il commissario straordinario del Governo e il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, sono autorizzati a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

3. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è differito al 31 dicembre 1999 e le disposizioni di cui all'articolo 4 della stessa legge continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997 (Nomina del generale di corpo d'armata in aus. Franco Angioni a commissario del Governo per le iniziative italiane di supporto all'Albania), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il comitato è presieduto dal commissario straordinario ed è così composto:

*a)* un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

*b)* un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

*c)* un rappresentante del Ministero della difesa;

*d)* un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

*e)* un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

*f)* un rappresentante del Ministero delle finanze;

*g)* un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

*h)* un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*i)* un rappresentante del Ministero della sanità;

*l)* un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

*m)* un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero;

*n)* un rappresentante del Ministero per la solidarietà sociale;

*o)* un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni per il coordinamento delle eventuali iniziative regionali;

*p)* un esperto per il risanamento finanziario e la stabilizzazione economica.

2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato sono scelti tra il personale con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato può essere integrato, in relazione a specifici argomenti, con rappresentanti di altre amministrazioni o con esperti, ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, recante: «Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia», è il seguente:

«1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonché delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'art. 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15».

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300 (Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilità, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorità governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico».

«Art. 4. — 1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero».

## Art. 6.

1. Per l'assistenza ai rifugiati del Kosovo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri:

*a)* lire 5.000 milioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;

*b)* lire 11.000 milioni - Ministero della sanità;

*c)* lire 300 milioni - Ministero dei trasporti e della navigazione;

*d)* lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 30.000 milioni.

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 25.000 milioni da assegnare al Ministero degli affari esteri.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100.000 milioni si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

«Art. 6-bis. — 1. *Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto di asilo, e non oltre il 31 dicembre 1999, anche allo scopo di far fronte all'aumento delle richieste di riconoscimento dello* status *di rifugiato conseguente all'eccezionale afflusso di profughi provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, sono costituite nelle province ove siano state presentate il maggior numero di richieste e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, due ulteriori sezioni della Commissione centrale per il riconoscimento dello* status *di rifugiato.*

2. *Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 è attribuito, per ciascuna seduta, un gettone di presenza la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

3. *Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non appartenenti a pubbliche amministrazioni spettano il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la qualifica di dirigente. Analogamente si provvede per il personale di supporto della Commissione che, ove esterno alle pubbliche amministrazioni, beneficia del trattamento economico non inferiore a quello previsto per la sesta qualifica funzionale.*

4. *All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

5. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*Art. 6*-ter. — *1. Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini stranieri, provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse del Fondo ivi richiamato».*

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991», è il seguente:

«1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

— La tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)», reca «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria».

— La legge 3 gennaio 1981, n. 7, reca: «Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo».

— Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è il seguente:

«Art. 48. — Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo».

— Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, recante «Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato», è il seguente:

«Art. 2. — 1. La commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri può costituire più sezioni anche per aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento».

— Il testo dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», è il seguente:

«Art. 20 *(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea».

## Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, *valutato in lire 156.641 milioni fino al 31 dicembre 1999*, dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, valutato in lire 174.230 milioni fino al 31 dicembre 1999, nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, valutato in lire 3.095 milioni, per l'anno 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 5, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

*a)* trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

*b)* trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro».

## Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**99A5057**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Velletri».**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla Confcooperative Lazio - ente legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 - intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Velletri», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987, viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Velletri (Roma) l'11 marzo 1999, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini di che trattasi secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta domanda di modifica e alla relativa proposta di disciplinare di produzione, dovranno - in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale.*

---

*Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Velletri»*

Art. 1.

*Denominazioni e vini*

La denominazione d'origine controllata «Velletri» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «bianco», «rosso», «superiore», «riserva» e «spumante».

Art. 2.

*Base ampelografica*

I vini della denominazione di origine controllata «Velletri» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

*«Velletri» bianco:*

Malvasia (Malvasia bianca di Candia e puntinata, da soli o congiuntamente): massimo 70%;

Trebbiano toscano e i vitigni definiti localmente Trebbiano verde e Trebbiano giallo: minimo 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da viti di vitigni Bellone e Bonvino e da altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati rispettivamente, per le province di Roma e Latina per un massimo del 20%.

*«Velletri» rosso:*

Sangiovese: dal 10% al 45%;

Montepulciano: dal 30% al 50%;

Cesanese comune e/o d'Affile: minimo 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da viti di vitigni Bombino nero, Merlot, e Cilegiolo e da altri vitigni a bacca nera autorizzati e/o raccomandati, rispettivamente, per le province di Roma e Latina per un massimo del 30%.

Art. 3.

*Zona di produzione delle uve*

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Velletri» ricade nelle province di Roma e Latina e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio amministrativo dei comuni di Velletri e Lariano e parte del territorio amministrativo dei comuni di Cisterna di Latina.

Tale zona è così delimitata: a nord, partendo dalla confluenza dei confini comunali di Velletri e Lariano, in prossimità del Maschio di Ariano, la linea di delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Velletri e poi, in direzione sud, tutta la parte occidentale di tale confine e parzialmente quello meridionale, sino a incontrare, in prossimità di C. Marchigiani, la ferrovia Roma-Napoli che segue fino al centro abitato di Cisterna. Da detto centro abitato prosegue, verso nord, lungo il fosso di Cisterna, fino a quota 125 in località Suvereto; scende quindi in direzione sud, per la strada che conduce a Torrecchia Nuova (circa 300 metri) e piegando verso est, la delimitazione segue il sentiero che costeggia il fosso, affluente di destra del Teppia, fino a raggiungere la quota 110. Da detta quota procede verso nord lungo il crinale e, superata la località Sorgente, raggiunge la retta ipotetica tra le quote 142 (fosso Teppia) e 134 (fosso di Cisterna). Segue, verso ovest, tale retta sino al fosso di Cisterna, lungo il quale, in direzione nord, raggiunge il confine del comune di Velletri. Percorre tale confine in direzione nord fino alla confluenza di questi con quello di Lariano. Segue quindi tutto il confine comunale orientale di Lariano fino a raggiungere quello di Velletri, in prossimità di Maschio di Ariano, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Velletri» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione Lazio può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le produzioni massime di uva a ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali sono i seguenti:

| Tipologia | Produzione uva tonn/ettaro | Titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo % vol |
|---|---|---|
| «Velletri» bianco | 16,0 | 10,50 |
| «Velletri» rosso | » | 11,00 |
| «Velletri» bianco secco superiore | » | 11,00 |
| «Velletri» rosso riserva | » | 12,00 |

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

La regione Lazio, con proprio decreto, su proposta delle oganizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e l'arricchimento del grado alcolico, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 nonché nel territorio amministrativo della frazione di Campoverde del comune di Aprilia.

Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Lazio.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo delle stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Il vino «Velletri» bianco, secco, amabile e dolce può essere utilizzato per designare i vini spumanti ottenuti con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno sei mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a dodici mesi.

Per la presa di spuma della tipologia spumante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per la elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

| Tipologia | Resa uva/vino % | Produzione max vino hl |
|---|---|---|
| «Velletri» bianco | 70 | 112,0 |
| «Velletri» rosso | 65 | 104,0 |

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati, ma non il 75% per il vino «Velletri» bianco e il 70% per il vino «Velletri» rosso, anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

| Tipologia | Durata (anni/mesi) | Di cui in legno almeno | Decorrenza (anno della vendemmia) |
|---|---|---|---|
| «Velletri» rosso riserva | 2 anni | — | 1° novembre |

Art. 6.

*Caratteristiche al consumo*

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

*«Velletri» Bianco:*

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole, delicato, fruttato;

sapore:

secco (zuccheri riduttori fino a 4 g/l);

amabile (zuccheri riduttori da 4,01 a 20 g/l);

dolce (zuccheri riduttori oltre i 20 g/l),

di giusto corpo, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 11,50% vol. per la tipologia «Superiore»;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto: 16,0 g/l.

*«Velletri» rosso:*

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato per la tipologia «Riserva»;

odore: vinoso intenso, profumo etereo per il tipo invecchiato;

sapore:

secco (zuccheri riduttori fino a 4 g/l);

amabile (zuccheri riduttori da 4 a 20 g/l),

vellutato, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; 12,50 vol. per la tipologia «Riserva»;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

*«Velletri» spumante:*

spuma: persistente, fitta e continua;

colore: paglierino intenso;

odore: bouquet pulito elegante con note di lievito, di birra frutta matura;

sapore: secco di buon corpo e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol. svolto con un massimo di 0,30 g/l di zuccheri residui;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.

*Etichettatura, designazione e presentazione*

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, cioè quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione ed altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione della categoria merceologica è facoltativa; è obbligatoria nel caso in cui si possa generare confusione tra le tipologie previste dal disciplinare di produzione.

L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto, per gli spumanti, è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati, mentre è obbligatoria per i tipi amabile o dolce.

Nell'etichettatura dei vini recante la menzione «riserva» e la specificazione «superiore» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

**99A4982**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26183 del 26 aprile 1999 è revocato il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 24612, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale del Consorzio per l'università a distanza - C.U.D., con sede in Rende (Cosenza) e unità in Roma e Rende, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 1998, ed è stato autorizzato, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 31 ottobre 1997, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati.

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale del Consorzio per l'università a distanza - C.U.D., con sede in Rende (Cosenza), limitatamente al periodo dal 1° maggio 1997 al 31 ottobre 1997;

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dal Consorzio per l'università a distanza - C.U.D., con sede in Rende (Cosenza) e unità in Roma e Rende, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 31 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26194 del 26 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stanhome, con sede in Roma e unità di Occhiobello (Rovigo) per un massimo di 74 dipendenti, per il periodo dal 24 agosto 1998 al 23 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 agosto 1998 con decorrenza 24 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26195 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano e unità di Monza (Milano), per un massimo di 425 dipendenti, per il periodo dal 28 luglio 1998 al 27 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1998 con decorrenza 28 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26196 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 agosto 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emint, con sede in Milano e unità di Abbiategrasso (Milano) per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26197 del 27 aprile 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Officine grafiche De Agostini, con sede in Novara e unità di Novara per un massimo di 50 dipendenti in CIGS (57 prepensionabili), per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

Con decreto ministeriale n. 26198 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in San Gregorio di Catania (Catania) e unità di Agrigento per un massimo di 27 dipendenti, Catania per un massimo di 77 dipendenti, Eboli (Salerno) per un massimo di 28 dipendenti, Palermo per un massimo di 56 dipendenti, Ragusa per un massimo di 32 dipendenti, Roma per un massimo di 53 dipendenti, Sala Consilina (Salerno) per un massimo di 6 dipendenti e Siracusa per un massimo di 49 dipendenti, per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1998 con decorrenza 27 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina-

rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26199 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Axis, con sede in Tavernelle Val di Pesa (Firenze) e unità di Tavernelle Val di Pesa (Firenze) per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 21 aprile 1998 al 18 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1998 con decorrenza 21 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26200 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.C.A.R.L. cooperativa di costruzioni, con sede in Modena e unità di Modena per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 7 gennaio 1999 al 6 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1999 con decorrenza 7 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26201 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delphi Italia Automotive Systems, con sede in Torino e unità di Alessandria per un massimo di 122 dipendenti, per il periodo dal 19 febbraio 1999 al 12 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1999 con decorrenza 13 novembre 1998, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26202 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera (Venezia) e unità di Venezia-Marghera (Venezia) per un massimo di 130 dipendenti, per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 1° febbraio 1998, legge n. 223/1991, art. 1, comma 10.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26203 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.A. Tecnologie metallurgiche avanzate, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta) per un massimo di 65 dipendenti, per il periodo dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1998 con decorrenza 16 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26204 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 marzo 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elsag Bailey Hartmann & Braun, con sede in Genova e unità di Pero (Milano), Cernusco (Milano), Trezzano (Milano) per un massimo di 10 dipendenti e Sestri Ponente (Genova) per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 21 ottobre 1998 al 20 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1998 con decorrenza 21 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26205 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angelo Marinelli (in liquidazione), con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unità di Caserta per un massimo di 20 dipendenti, e Napoli per un massimo di 125 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26206 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta) per un massimo di 500 dipendenti, per il periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1998 con decorrenza 30 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26207 del 27 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) per un massimo di 933 dipendenti, per il periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1998 con decorrenza 27 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26208 del 27 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari) per un massimo di 312 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1999 al 16 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 26210 del 27 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silver costruzioni, con sede in Livorno e unità di Livorno per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 dicembre 1998 al 24 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra detto è prorogata dal 25 giugno 1999 al 24 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26211 del 27 aprile 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo) per un massimo di 98 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1999 al 21 agosto 1999.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra detto è prorogata dal 22 agosto 1999 al 21 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26212 del 28 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Sadelmi (Div. Generatori), con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per un massimo di 120 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26223 del 29 aprile 1999, a seguito del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Aymavilles (Aosta) per un massimo di un dipendente, Genova per un massimo di 5 dipendenti, Gorle (Bergamo) per un massimo di 16 dipendenti, Livorno- S. Vincenzo-Elba-Portoferraio (Livorno) per un massimo di 18 dipendenti, Novi Ligure (Alessandria) per un massimo di un dipendente, Reggio Calabria-Palmi-Locri (Reggio Calabria) per un massimo di 6 dipendenti, Roma per un massimo di 26 dipendenti, S. Donato Milanese (Milano) per un massimo di 19 dipendenti, S. Eraclio di Foligno (Perugia) per un massimo di 4 dipendenti, Sassari per un massimo di 5 dipendenti, Selargius - Iglesias (Cagliari) per un massimo di 72 dipendenti, Sesto Fiorentino (Firenze) per un massimo di 61 dipendenti, Torino per un massimo di 5 dipendenti, Trento per un massimo di un dipendente, Venezia - Oriago di Mira (Venezia) per un massimo di 69 dipendenti, Verona per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26226 del 29 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.D.A - Advanced

Development Attractions, con sede in L'Aquila e unità di L'Aquila per un massimo di 92 dipendenti, per il periodo dal 2 novembre 1998 al 1º maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1998 con decorrenza 2 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26227 del 29 aprile 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olmo Motors, con sede in Bergamo e unità di Caronno Pertusella (Varese) per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 1º febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 1º febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26234 del 5 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Terni per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1999 con decorrenza 22 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26235 del 5 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Bari - Trani (Bari) per un massimo di 63 dipendenti, Foggia per un massimo di 20 dipendenti, S. Vito dei Normanni (Brindisi) per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1999 con decorrenza 22 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26236 del 5 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di L'Aquila - Avezzano (L'Aquila) per un massimo di 32 dipendenti, Marcellinara (Cosenza) per un massimo di 20 dipendenti, Nuoro per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1999 con decorrenza 22 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26237 del 5 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Rende - Castrovillari - Diamante (Cosenza) per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1999 con decorrenza 22 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26238 del 5 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hera, con sede in Agrigento e unità di Agrigento per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 1º dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 1º dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26239 del 5 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova e unità di Mantova per un massimo di 450 dipendenti, per il periodo dal 1º agosto 1998 al 31 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1998 con decorrenza 1° agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26241 del 5 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche, con sede in Bologna e unità di Bologna per un massimo di 105 dipendenti, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1998 con decorrenza 9 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26242 del 5 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S. Mediterranea con sede in Siracusa e unità presso Enichem Priolo - officina Priolo-Erg Pe. (Siracusa), per un massimo di 100 dipendenti, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1997 con decorrenza 5 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26243 del 5 maggio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.D.A., con sede in Palermo e unità di Palermo per un massimo di 26 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 giugno 1999 al 15 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26244 del 5 maggio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sailem, con sede in Palermo e unità di Palermo per un massimo di 77 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 luglio 1999 al 26 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26245 del 5 maggio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fincos appalti costruzioni generali, con sede in Nimis (Udine) e unità di Udine per un massimo di 9 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 dicembre 1998 al 13 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 giugno 1999 al 13 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26248 del 5 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unità di Porto Marghera (Venezia) per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 5 agosto 1998 al 4 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1998 con decorrenza 5 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**99A4799**

### Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1999, il dott. Mauro Baldini è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Leon Battista Alberti», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 16 novembre 1984, in sostituzione del dott. Alberto Paganelli, dimissionario.

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1999 il dott. Ermete Alessio Epicopo, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Habitat - Ceglie soc. coop.va a r.l.», con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 14 luglio 1997, in sostituzione dell'avv. Vittoria Ligorio, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

**99A4981**

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 21 giugno 1999*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0339 |
| Yen giapponese | 126,30 |
| Dracma greca | 324,60 |
| Corona danese | 7,4318 |
| Corona svedese | 8,7295 |
| Sterlina | 0,65060 |
| Corona norvegese | 8,1040 |
| Corona ceca | 36,853 |
| Lira cipriota | 0,57773 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 249,32 |
| Zloty polacco | 4,0357 |
| Tallero sloveno | 195,1589 |
| Franco svizzero | 1,5967 |
| Dollaro canadese | 1,5119 |
| Dollaro australiano | 1,5804 |
| Dollaro neozelandese | 1,9515 |
| Rand sudafricano | 6,1964 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**99A5058**

# MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

## Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Visconti di San Vito per la protezione del giovane - ONLUS, in Somma Lombardo.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione Visconti di San Vito per la protezione del giovane - ONLUS, con sede in Somma Lombardo (Varese), e ne è stato approvato il relativo statuto.

**99A4983**

## Approvazione dello statuto della Deputazione di Storia Patria per le province parmensi, in Parma

Con decreto ministeriale 2 giugno 1999, è stato approvato il nuovo testo di statuto della Deputazione di Storia Patria per le province parmensi, con sede in Parma.

**99A4984**

# COMUNE DI BRUSSON

## Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BRUSSON (provincia di Aosta), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

di stabilire, per l'anno 1999, che viene mantenuta l'aliquota I.C.I. nella misura minima unica del quattro per mille nonché la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 200.000.

*(Omissis).*

**99A5036**

# COMUNE DI CAMPOFILONE

## Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CAMPOFILONE (provincia di Ascoli Piceno), ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del sei per mille.

*(Omissis).*

**99A5037**

# COMUNE DI CARAMANICO TERME

## Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CARAMANICO TERME (provincia di Pescara), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5,7 per mille dando atto che l'aliquota è unica e che la detrazione per l'abitazione principale, ai fini del calcolo della base imponibile di tale tributo, rimane fissata a L. 200.000.

*(Omissis).*

**99A5038**

## COMUNE DI CORTAZZONE

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di Cortazzone (provincia di Asti), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del cinque per mille.

*(Omissis).*

**99A5047**

## COMUNE DI DUMENZA

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di DUMENZA (provincia di Varese), ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione per l'abitazione principale nelle seguenti misure: sei per mille e L. 200.000.

*(Omissis).*

**99A5039**

## COMUNE DI FORTE DEI MARMI

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di FORTE DEI MARMI (provincia di Lucca), ha adottato l'11 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

di proporre per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. approvate nell'anno 1998 con delibera di consiglio comunale n. 15 in data 28 febbraio 1998, esecutiva, così come segue:

per le abitazioni principali: 4,7 per mille;

per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale sei per mille;

per gli immobili diversi dalle abitazioni: 5,5 per mille;

*(Omissis).*

1. ai soggetti proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale che si trovano in situazione di particolare disagio economico e sociale che si configura anche nella condizione di nuclei familiari con redditi complessivi, compresa la maggiorazione per il coniuge od altro convivente a carico, derivanti unicamente da pensioni non superiori al minimo o da pensioni che sono state integrate dall'INPS al minimo di legge, si propone di concedere per l'anno 1999 una detrazione ai fini I.C.I. fino alla concorrenza di L. 500.000;

2. che ai soggetti proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, il cui nucleo familiare non possiede redditi superiori a lire 23 milioni si ritiene di concedere una detrazione da L. 300.000 fino a L. 500.000 secondo i seguenti scaglioni:

nucleo familiare composto da 2 persone: L. 300.000;

nucleo familiare composto da 3 persone: L. 400.000;

nucleo familiare composto da più persone: L. 500.000;

3. che gli interessati dovranno fare istanza di richiesta con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si carta semplice da indirizzare al sindaco - Ufficio tributi entro il termine del 31 maggio 1999;

4. che le richieste saranno istruite dall'ufficio tributi che si avvarrà, ove necessario dell'ufficio assistenza sociale, e saranno rimesse per il provvedimento finale della Giunta comunale. L'esito sarà comunicato entro il termine per il versamento di acconto;

*(Omissis).*

1. di proporre per l'anno 1999, alla stregua di quanto già deliberato per l'anno 1998 con atto di CC. n. 17 del 28 febbraio 1998, esecutivo, di considerare (ai fini della detrazione sull'abitazione principale) direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa risulti non locata.

*(Omissis).*

**99A5040**

## COMUNE DI MARCELLINARA

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MARCELLINARA (provincia di Catanzaro), ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del cinque per mille da applicarsi in questo comune.

*(Omissis).*

**99A5041**

## COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di Montopoli in Val d'Arno (provincia di Pisa), ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

1. di fissare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. gravanti sugli immobili nelle misure sotto specificate:

aliquota ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti gli immobili con esclusione di quelli rientranti nelle successive lettere;

aliquota I.C.I. del cinque per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Montopoli in Val d'Arno, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota I.C.I. del 6,5 per mille gravante sugli alloggi non locati (a tale scopo si precisa che si considerano locate le abitazioni per le quali esiste un contratto di locazione stipulato nelle forme di legge;

2. di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 annue;

3. di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 1999, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50;

4. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi, previa produzione della documentazione riportata in premessa;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari così come specificati: ascendenti e discendenti in linea retta entro il 2° grado, affini in linea retta entro il 1° grado, con l'obbligo di essere adibita ad abitazione principale ed avere ivi la residenza);

di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, quali le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti, etc. anche se distintamente iscritte in catasto come C6 e purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o dal titolare del diritto di godimento.

*(Omissis).*

**99A5046**

# COMUNE DI ORTEZZANO

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ORTEZZANO (provincia di Ascoli Piceno), ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 1999, nel territorio del comune di Ortezzano;

la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura minima, di L. 200.000, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*(Omissis).*

**99A5045**

# COMUNE DI RAPALLO

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di RAPALLO (provincia di Genova), ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,6 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.

*(Omissis).*

**99A5042**

# COMUNE DI SARACENA

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SARACENA (provincia di Cosenza), ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

| N. | Tipologia degli immobili | Aliquote ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo | 6 per mille |
| 2 | Altre come da prospetto allegato | 6 per mille |

2. di determinare, per l'anno 1999 le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

| N. | Tipologia degli immobili, nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale | Riduzione di imposta % | Detrazione di imposta (lire in ragione annua) |
|---|---|---|---|
| 1 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo | — | 200.000 |

*(Omissis).*

*A)* MISURA DELLE ALIQUOTE

| N. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote per mille | |
|---|---|---|---|
| | | In vigore | Proposte |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo | 6 | 6 |
| 2 | Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari | 6 | 6 |
| 3 | Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari | » | » |
| 4 | Unità immobiliare, non locata, ovvero locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usutrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente | » | » |
| 5 | Unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale | » | » |
| 6 | Immobili posseduti dagli enti senza scopo di lucro che svolgono le seguenti attività: | | |
| | 6.1 - Assistenza sociale e socio-sanitaria | » | » |
| | 6.2 - Assistenza sanitaria | » | » |
| | 6.3 - Beneficenza | » | » |
| | 6.4 - Istruzione | » | » |
| | 6.5 - Sport dilettantistico | » | » |
| | 6.6 - Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico-artistico | » | » |
| | 6.7 - Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente | » | » |
| | 6.8 - Promozione della cultura e dell'arte | » | » |
| | 6.9 - Tutela dei diritti civili | » | » |
| | 6.10 - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale | » | » |
| | 6.11 - Altre senza scopo di lucro | » | » |
| 7 | Beni immobili strumentali posseduti da imprese esercenti le seguenti attività: | | |
| | 7.1 - Industriali | » | » |
| | 7.2 - Artigianali | » | » |
| | 7.3 - Commerciali | » | » |
| 8 | Unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locale | » | » |
| 9 | Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili | » | » |
| 10 | A favore di proprietari che eseguono i seguenti interventi, limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi stessi e per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori: | | |
| | 10.1 - Volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili | » | » |
| | 10.2 - Finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici | » | » |
| | 10.3 Volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto | » | » |
| | 10.4 - Volti all'utilizzo di sottotetti | » | » |
| | Altri immobili non compresi nelle precedenti categorie | » | » |

*B)* Misura delle riduzioni (col. 3) o, in alternativa, delle detrazioni d'imposta (col. 4):

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale | Riduzioni d'imposta % | | Detrazioni d'imposta (lire in ragione annua) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | In vigore | Proposte | In vigore | Proposte |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo .......... | — | — | 200.000 | 200.000 |
| 2 | Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari .............................. | — | — | — | — |
| 3 | Unità immobiliare, non locata, ovvero locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ....................................... | — | — | — | — |
| 4 | Categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: | | | | |
| | 4.1 ........................................................ | — | — | — | — |
| | 4.2 ........................................................ | — | — | — | — |

**99A5443**

## COMUNE DI SESSA AURUNCA

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SESSA AURUNCA (provincia di Caserta), ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

di confermare, come conferma anche per l'anno in corso, le medesime tariffe I.C.I. dell'anno 1998, contenute nella deliberazione consiliare n. 9 del 26 febbraio 1998;

*(Omissis).*

*Avvertenza:* lo stesso comune ha dato notizia che per il 1999 le aliquote confermate sono le seguenti:

nella misura del sei per mille per le abitazioni principali, intese sia quelle nelle quali il contribuente dimora abitualmente, sia quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizioni che la stessa non risulti locata e sia per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari - art. 3, comma 55, 2-4 e comma 56 legge n. 662/1996;

nella misura del sette per mille per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, di alloggi non locati, fabbricati realizzati per la vendita e non venduti - art. 3 comma 53, 2 e 55, in abitazioni locate con contratto registrato utilizzate come abitazioni principali - art. 4 - comma I legge n. 24 ottobre 1996 n. 556;

sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito: ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, al coniuge ancorché separato o divorziato, agli affini entro il secondo grado;

sono considerate pertinenziali all'abitazione principale le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 230.000.

**99A5048**

## COMUNE DI VALDINA

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VALDINA (provincia di Messina), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

*(Omissis).*

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali ed abitazioni ad essa equiparate, ai sensi dell'art. 5 del regolamento I.C.I., al 6 per mille;

3. di aumentare la detrazione spettante per la prima abitazione e per quelle ad essa equiparata ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale da L. 200.000 a L. 300.000;

4. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nel punto precedente.

**99A5044**

## COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VILLAFRANCA D'ASTI (provincia di Asti), ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di dare atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 resta confermata al 5,5 per mille.

**99A5035**

## UNIVERSITÀ DI PADOVA

**Riapertura di termini della vacanza ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende riaprire i termini per la copertura per trasferimento di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia (già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 83 del 10 aprile 1999), presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

L09E - Filologia ugro-finnica; disciplina indicata: «filologia ugro-finnica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che il docente chiamato perderà la responsabilità didattica della disciplina solo nel caso in cui questa differirà da quella indicata nel presente bando.

**99A4985**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **289.000**

**Tipo A1 -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **231.000**

**Tipo A2 -** Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **69.000**

**Tipo B -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **70.000**

**Tipo C -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **150.000**

**Tipo D -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **68.000**

**Tipo E -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **145.000**

**Tipo F -** *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **593.000**

**Tipo F1 -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **520.000**

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | L. | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | **2.800** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **162.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **105.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | L. | **8.000** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | **1.300.000** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | **1.500** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | **4.000** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **474.000** |
| Abbonamento semestrale | L. | **283.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.550** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/85082221 | ☎ 06 85082150/85082276 | ☎ 06 85082146/85082189 | ☎ 167-864035 |